



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Lega Nazionale Dilettanti**

## **COMITATO REGIONALE LAZIO**

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma  
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815  
Indirizzo internet: lazio.lnd.it  
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

### **Stagione Sportiva 2023-2024**

## **Comunicato Ufficiale N. 251 del 2/02/2024**

**Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

### **MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 11 gennaio 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

#### **II° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA,  
LIVIO ZACCAGNINI

**90) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ S.PAOLO OSTIENSE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI PETRYNA MYKOLA E MARCHESE SIMONE PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.183 LND DEL 14/12/2023 (Gara: AGORA LATINA POLISPORTIVA – S.PAOLO OSTIENSE del 9/12/2023 – Campionato Regionale Under 18)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 218 del 12/01/2024**

Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali e rilevato che la Società S. Paolo Ostiense ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con C.U. n. 183 LND del 14/12/2023, con il quale veniva disposta la squalifica dei calciatori Petryna Mykola e Marchese Simone per 4 gare, perché, rispettivamente, il primo "calciatore in panchina, entrava sul terreno di gioco in atteggiamento minaccioso nei confronti dell'arbitro e gli rivolgeva espressioni ingiuriose (Art. 36 comma 1/a CGS).", il secondo "per aver rivolto all'arbitro espressioni gravemente ingiuriose, reiterate alla notifica del provvedimento disciplinare (Art. 36 comma 1/a CGS).".

In sede di gravame la reclamante chiedeva "di rivedere i provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo in quanto gli episodi non possono essere considerati così gravi da portare i [ns] tesserati Petryna Mykola e Marchese Simone a stare lontani dai campi per quattro giornate".

La reclamante concludeva ritenendo "eccessive le quattro giornate di squalifica, in quanto i [ns] tesserati non hanno avuto alcun atteggiamento intimidatorio e minaccioso nei confronti dell'arbitro", evidenziando altresì che "l'anno scorso ha vinto la coppa disciplina del proprio girone

*e anche quest'anno si distingueva per la correttezza comandando la classifica della coppa disciplina di tutti i gironi di under 18."*

Si osserva che le argomentazioni addotte dalla reclamante a sostegno della invocata riduzione delle giornate di squalifica comminate ai propri calciatori non possono ritenersi assumibili, atteso che, dalla lettura del referto arbitrale – fonte privilegiata di prova - non emergono elementi tali da supportare la ricostruzione fattuale offerta dalla reclamante e la conseguente richiesta di riduzione delle sanzioni comminate.

Al riguardo si rileva che il nuovo testo dell'art. 36 C.G.S. ha inasprito il previgente trattamento sanzionatorio delle condotte irrispettose nei confronti degli ufficiali di gara. Infatti, il CGS, al primo comma, lett. a) prevede per i calciatori [e tecnici] come sanzione minima la squalifica per 4 giornate [o a tempo determinato] in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.

Alla luce di quanto sopra, le squalifiche comminate ai giocatori Petryna Mykola e Marchese Simone devono ritenersi del tutto congrue e proporzionate rispetto allo svolgimento dei fatti e ai comportamenti loro addebitati.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

#### DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE

F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

**94) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FIUMICINO S.C. 1926, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE FRACASSI FABIO FINO AL 12/01/2024, DEL DIRIGENTE D'INTINO GABRIELE FINO AL 14/03/2024 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI MARCO GABRIELE PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.145 C5 DEL 19/12/2023**

**(Gara: TC PARIOLI FOOTBALL 42 – FIUMICINO S.C. 1926 del 15/12/2023 – Campionato Juniores C5 Regionale Maschile)**

#### **Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 218 del 12/01/2024**

Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali e rilevato che la Società Fiumicino S.C. 1926 ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con C.U. n 145 C5 del 19/12/2023, con il quale venivano disposte le seguenti sanzioni: l'ammenda di Euro 200,00 a carico della Società Fiumicino S.C. 1926 *"perché propri sostenitori in campo avverso nel corso della gara rivolgevano espressioni offensive all'arbitro e ai calciatori della squadra avversaria. A fine gara alcuni tesserati nel rientrare nello spogliatoio danneggiavano con calci e pugni alcune strutture dello stesso. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati"*; l'inibizione a carico del Dirigente Fracassi Fabio fino al 12/01/2024 *"perché a fine gara rivolgeva espressioni offensive nei confronti di un sostenitore della squadra avversaria"*; l'inibizione del Dirigente D'Intino Gabriele fino al 14/03/2024 *"perché a fine gara rivolgeva espressioni irrispettose nei confronti dell'arbitro. Nella circostanza teneva un atteggiamento aggressivo nei confronti dei sostenitori e tesserati della squadra avversaria (Art. 36 comma 2/a CGS)"*, nonché la squalifica a carico del calciatore Di Marco Gabriele per 4 gare, *"perché a fine gara rivolgeva espressioni irrispettose nei confronti dell'arbitro (Art. 36 comma 1/a CGS)."*

In sede di gravame la reclamante chiedeva una rivisitazione delle sanzioni inflitte alla Società e ai propri tesserati, tenuto altresì conto dell'asserita aggressione avvenuta a fine gara ai danni dei Dirigenti D'Intino e Fracassi e delle minacce dagli stessi subite da parte di un tifoso avversario a seguito di un errore di gioco commesso dal proprio giocatore Di Marco Gabriele durante la gara. Negava, altresì, la reclamante che i propri tesserati avessero cagionato danni, precisando che *"a tutt'oggi non c'è alcuna richiesta di risarcimento pervenuta allo scrivente a riprova di quanto*

*asserito*”.

Preliminarmente si rileva che il reclamo in esame è inammissibile in relazione all'inibizione sino al 12/01/2024 a carico del Dirigente Fracassi Fabio, in quanto avente ad oggetto una sanzione non impugnabile nel minimo ai sensi dell'art. 137, comma 3, C.G.S.

Per quanto concerne invece le altre sanzioni, si osserva che le argomentazioni addotte dalla Società Fiumicino a sostegno della invocata riduzione delle stesse non possono ritenersi assumibili, atteso che, dalla lettura del referto arbitrale - fonte privilegiata di prova - non emergono elementi tali da supportare la ricostruzione fattuale offerta dall'odierna reclamante e l'accoglimento delle relative istanze.

Al riguardo si rileva che il nuovo testo dell'art. 36 C.G.S. ha inasprito il previgente trattamento sanzionatorio delle condotte irrispettose nei confronti degli ufficiali di gara.

Infatti, il C.G.S., al primo comma, lett. a) prevede per i calciatori [e tecnici] come sanzione minima la squalifica per 4 giornate [o a tempo determinato] in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara, mentre al secondo comma stabilisce che *“ai dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione: a) per 2 mesi in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara; b) per 4 mesi in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico”*.

Parimenti congrua risulta la misura dell'ammenda irrogata alla società Fiumicino, in quanto commisurata alla natura e alla gravità dei fatti contestati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 C.G.S.

Ne consegue che nel caso di specie l'ammenda di Euro 200,00 a carico della società reclamante e le sanzioni comminate ai suoi tesserati - segnatamente la squalifica per 4 gare al calciatore Di Marco Gabriele e l'inibizione sino al 14/03/2024 al Dirigente D'Intino Gabriele - devono ritenersi del tutto congrue e proporzionate alle condotte contestate, risultando le stesse contenute entro i limiti edittali di cui alle succitate norme del G.C.S.

Infine, giova rammentare in questa sede che, in relazione a quanto si legge nel reclamo (*“Come mai nemmeno un tesserato o la società ospitante stessa abbia subito provvedimenti disciplinari...Certo che quanto deciso sia frutto di una visione unilaterale dell'episodio, spero si possa fare luce e giustizia su quanto accaduto”*), il potere sanzionatorio esula dalle competenze di Questa Corte, alla quale spetta riformare o meno, in tutto o in parte, le pronunce del Giudice Sportivo Territoriale, in conformità al vigente sistema di Giustizia Sportiva.

Per i motivi sopra illustrati la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.  
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE  
F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 18 gennaio 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

**I° COLLEGIO**

Presidente: GIAMPAOLO PINTO  
Componenti: ELENA CAMINITI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

**102) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SANTA MARINELLA 1947, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PALERMO EMANUELE PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.204 LND DEL 3/01/2024**

**(Gara: SANTA MARINELLA 1947 – SORIANESE del 20/12/2023 – Campionato Promozione)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 227 del 19/01/2024**

La società Santa Marinella 1947 impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di prime cure con il quale veniva inflitta la squalifica di quattro gare al proprio calciatore Emanuele Palermo per aver, questi, durante la gara di cui in epigrafe, rivolto un gesto gravemente oltraggioso ad un tesserato avversario, unitamente ad espressioni offensive ed aver colpito lo stesso con una violenta testata al volto,

La società reclamante, nella propria memoria difensiva, riconosceva, unicamente, che tra il Palermo ed il Sig. Mauro Chiurazzi (dirigente della Sorianese) vi era stata una discussione, magari accesa dopo la rete del momentaneo pareggio, ma negava, decisamente, che vi fosse stato un contatto fisico tra i due, né tantomeno che il proprio calciatore avesse sferrato una testata al predetto dirigente; pertanto (la società) alla luce di ciò, chiedeva una riduzione della squalifica.

Questa Corte, riunitasi da remoto in data 18/01/2024, esaminati gli atti ufficiali, ascoltata la società, non ritiene di poter accogliere il reclamo in oggetto.

Dal referto dell'arbitro e dalla segnalazione del suo primo assistente, emerge che al 45° della seconda frazione di gioco, durante i festeggiamenti per la rete del momentaneo pareggio, il calciatore Palermo si voltava verso il Sig. Chiurazzi mostrandogli con una mano i genitali da sopra il pantaloncino, contemporaneamente gli proferiva frasi ingiuriose ed offensive; da ciò nasceva un alterco tra i due e mentre entrambi uscivano dal terreno di gioco, dopo essere stati espulsi, il Palermo sferrava una testata al Chiurazzi, colpendolo in pieno volto.

I documenti ufficiali descrivono, in modo dettagliato, la condotta posta in essere dal calciatore Palermo, né possono trovare fondamento, per i noti limiti dell'ammissibilità delle prove nel giudizio sportivo, le dichiarazioni del Sig. Chiurazzi che nega di essere stato colpito in viso da una testa dal predetto calciatore.

Per tutto quanto detto, questa Corte,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.  
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE  
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE  
F.to Giampaolo Pinto

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 25 gennaio 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

**II° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

**109) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ RED TIGERS 1957, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE RANIERI LEONARDO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.109 SGS DEL 4/01/2024**

**(Gara: SAN LORENZO CALCIO S.R.L. – RED TIGERS 1957 del 17/12/2023 – Campionato Under 17 Regionale Eccellenza)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 239 del 26/01/2024**

Visto il reclamo presentato dalla società Red Tigers 1957;  
esaminati gli atti ufficiali;  
preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 137, comma 3 del C.G.S., poiché non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese, da parificarsi per questa Corte a 4 giornate di gara.  
Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..  
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE  
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**Publicato in Roma il 2 febbraio 2024**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE  
Melchiorre Zarelli